



Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Trani, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 148 cod. civ. depositato in data xxxxxx, TIZIA , premesso:

- di aver contratto matrimonio con CAIO e che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie, entrambi minorenni, di anni 16 e 9;
- che, con decreto di omologa depositato in data xxxxxx, si era separata consensualmente dal marito;
- che, tra le convenzioni della separazione, vi era l'obbligo per il marito di corrisponderle mensilmente la somma di € 400,00 per il concorso al mantenimento delle figlie;
- che CAIO si era reso inadempiente alle pattuizioni della convenzione a far data dalla omologa, omettendo da allora qualsiasi forma di contribuzione per il mantenimento delle figlie minori, adducendo di essere inabile al lavoro per un grave trauma cranico e di essere disoccupato e privo di reddito;
- che era in uno stato di totale indigenza, priva di reddito ed aiutata dalla sola famiglia di origine;
- che l'ascendente paterna era proprietaria di immobili e percepiva una pensione per l'attività di infermiera;

tanto premesso, chiedeva che fosse ingiunto all'ascendente paterna di versarle una somma, a titolo di concorso nel mantenimento dei due nipoti, di € 400,00 mensili, maggiorato degli aumenti Istat sin oad oggi maturati o del diverso importo ritenuto di giustizia.

Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si costituiva la resistente SEMPRONIA, la quale eccepiva:

- che entrambi i coniugi erano redditualmente autonomi e proprietari di immobili;
- che l'art. 148 c.c. era norma sussidiaria ed eccezionale, non invocabile allorquando i genitori erano in grado di provvedere, di per sé soli, al mantenimento della prole;
- che la ricorrente avrebbe dovuto azionare le proprie pretese esecutive nei confronti dell'ex coniuge;
- che era percettrice di una pensione ammontante ad € 1.401,00, appena sufficiente a soddisfare le elementari esigenze di vita e che doveva provvedere al mantenimento dell'altro figlio, uscito da una detenzione carceraria e privo di reddito;

tanto premesso, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata, stante l'insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 148 c.c.; in via subordinata, chiedevano che fosse rideterminato il quantum richiesto, in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versava.

La causa veniva istruita mediante acquisizione di un'informativa tramite la Guardia di finanza di Trani. All'esito, dopo una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. accettata da parte resistente ma non dal procuratore di parte ricorrente, dopo l'audizione delle parti, veniva riservata per la decisione.

Diritto.

Va premesso che l'unico motivo di contrasto tra le parti, rispetto alla proposta conciliativa formulata dall'odierno Giudicante (€ 100,00 per ciascuna nipote, con decorrenza dal mese di ottobre e soggetto a rivalutazione annuale) è rappresentato dalla decorrenza dell'assegno, che parte ricorrente vorrebbe riconoscersi dalla data della domanda, in ossequio al principio per cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge fissato in sede di separazione personale decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. n. 14886/2002, 4558/2000, 4011/1999, 7770/1997, 147/1991, 5749/1993, 3202/1986, 4498 e 4411/1985).

E tanto considerato che l'obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall'art. 445 c.c., e permane immutato sino a quando non intervengono fatti modificativi della situazione economica dell'uno, dell'altro o di entrambi i coniugi (v. Cass. 1919/1984).

Anche in tema di mantenimento dei figli, la S.C. ha espresso il principio secondo cui "... qualora in sede di separazione o di divorzio uno dei coniugi abbia chiesto un assegno per il mantenimento dei figli, la domanda, se

ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o di divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. 1998 n. 317; 1994 n. 3050).

Il medesimo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con le pronunce n. 21087/2004, 10119/06, 3348/2015.

Ora, a parere del Tribunale, anche in tema di provvedimento ex art 148 c.c., data la natura dell'assegno, avente carattere di mantenimento (non diversamente che dagli alimenti), non può che derivarne la retroattività al momento della domanda, ai sensi dell'art. 445 c.c.

Ma, nel concreto (come ritenuto legittimo dalla Suprema Corte, nella pronuncia 19382/2014), possono contemperarsi gli opposti interessi, tenuto conto:

- della volontà conciliativa della parte resistente (che, prescindendo dalla fondatezza del ricorso, si è dichiarata disponibile a versare alle nipoti la somma mensile di € 200,00, costituente la metà esatta dell'obbligo fissato dai coniugi in sede di separazione per il mantenimento dei figli);
- del fatto che nella proposta conciliativa si è tenuto conto di una somma che costituisce la metà esatta del contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre, in ciò prescindendo dalla valutazione delle risorse dell'obbligato inadempiente (il quale, dalla informativa della G.d.f., risulterebbe percettore di reddito pensionistico e di fabbricati) e dal reddito della resistente (considerato che nessuna disposizione prevede che l'ascendente paterno debba versare esattamente la metà di quanto dovuto dall'inadempiente, ma che il concorso debba essere valutato in proporzione del proprio reddito e delle proprie esigenze vitali);
- del fatto che il ricorrente ha errato nel depositare il ricorso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione, con conseguente lungaggine processuale (sino a che il ricorso non è stato trasmesso su disposizione del Collegio all'odierno Giudice designato dal presidente del Tribunale), che non può ridondare a carico della resistente.

Orbene, contemperando tutte le opposte esigenze, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento istruttorio, appare allora opportuno reiterare alle parti la medesima proposta conciliativa indicata all'udienza che precede (del xxxxxx), avvertendo che, in difetto di accettazione, la indicazione della resistente cadrà nel nulla e saranno valutati i presupposti giustificativi del ricorso, con ogni conseguenza anche in punto di spese.

P.Q.M.

Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale,

visto l'art. 148 c.c. e 185 bis c.p.c.;

Rimette la causa sul ruolo;

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 30.11.201 per un tentativo di composizione bonaria, onerando le parti a comparire personalmente, riservando all'esito della comparizione ogni ulteriore provvedimento.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

Si comunichi.

Così deciso in Trani il xxxxxx

IL GIUDICE